

COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Sommario

CAPO I

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRINCIPI GENERALI	2
Art.1. Oggetto del regolamento.....	2
Art.2.Finalità	2
Art.3.Destinatari degli interventi	2
Art.4. Interventi e prestazioni	2
Art.5.Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	3

CAPO II

CRITERI DI EROGAZIONE	3
Art.6.Definizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale	3
Art.7.Indicatore della situazione economica.....	3
PROCEDURE.....	3
Art.8.Procedura per la richiesta di prestazioni socio assistenziali	3
Art.9.Istruttoria.....	4
Art.10.Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti	5
Art.11.Verifiche e controlli	5
Art.12.Motivi di esclusione e decadenza dal beneficio economico.....	5

CAPO III

NORME FINALI	6
Art.13.Riesame delle situazioni in atto	6
Art.14.Utilizzo dei dati personali	6
Art.15.Disposizioni abrogate	6

CAPO I

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRINCIPI GENERALI

Art.1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Il presente regolamento è integrato dal Regolamento per l'istituzione del fondo per il sociale e da ogni altra norma statale, regionale, comunale concernente agevolazioni economiche.

Art.2. Finalità

Il Comune di PARONA, mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altre erogazioni economiche, favorisce un sostegno alle famiglie in difficoltà residenti sul territorio.

Gli interventi, per quanto attiene alle attività di sostegno alle politiche sociali, sono disposti al fine di perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine socio-economico, psicologico, culturale ed ambientale, tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione attraverso l'assicurazione di forme di protezione e promozione sociale alle fasce più deboli della popolazione.

Art.3. Destinatari degli interventi

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune con particolare attenzione alle seguenti categorie:

- 1) Famiglie con uno o più componenti diversamente abili;
- 2) Famiglie con uno o più componenti minori;
- 3) Famiglie con uno o più componenti anziani;
- 4) Famiglie a rischio di emarginazione sociale;
- 5) Famiglie che versano in stato di povertà.

Il sopra riportato elenco non costituisce ordine di priorità

Art.4. Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Parona attiva interventi atti a:

- fornire copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale;
- fornire interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per servizi di rilevante importanza (illuminazione, riscaldamento, ecc.);

- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta sussidi straordinari.

Il contributo può essere erogato mediante:

- consumazione di pasti confezionati e/o consegna di alimenti, mediante accordi/ convenzioni con enti e/o associazioni presenti sul territorio;
- buoni pasto e/o buoni di prima necessità da ritirare presso negozi convenzionati con il comune;
- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce ecc.);
- esenzioni/riduzioni sulle tariffe, determinate dalla Giunta Comunale, dei costi dei servizi socio-educativi a domanda individuale.

Art.5. Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si rifiutino, il Comune potrà attivarsi in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

CAPO II

CRITERI DI EROGAZIONE

Art.6. Definizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo così come definito all'art. 3 del DPCM 159 del 2013, mentre per Indicatore della situazione reddituale e Indicatore della situazione patrimoniale si richiamano gli articoli 4 e 5 del citato DPCM.

Art.7. Indicatore della situazione economica

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Si richiama la disciplina di cui al DPCM 159 del 2013 e DM 17.11.2014.

PROCEDURE

Art.8. Procedura per la richiesta di prestazioni socio assistenziali

La procedura preordinata all'erogazione di servizi e contributi ha avvio con la presentazione al protocollo comunale, contestuale a colloquio con l'Assistente Sociale, di apposita istanza sottoscritta dal richiedente, a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l'ufficio servizi sociali, o su proposta della stessa assistente sociale.

Per una corretta istruzione della pratica, l'Assistente Sociale acquisisce l'istanza corredata da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed attestazione ISEE, in corso di validità, predisposte secondo la normativa sopra richiamata.

La preliminare istruttoria dell'istanza svolta dall'Assistente Sociale, prevede:

- la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale;
- l'esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti dichiarati dal richiedente;
- eventuale contatto con altri servizi specialistici che hanno in carico il richiedente.

L'Assistente Sociale elabora, quindi, una relazione contenente se necessario un progetto sociale da proporre al richiedente che dovrà prevedere::

- Definizione del bisogno rilevato;
- Definizione del/degli obiettivo/i del contratto;
- Azioni già svolte;
- Impegni del Servizio Sociale;
- Impegni dei beneficiari;
- Tempi e modi delle verifiche;
- Durata del contratto;
- Accettazione e sottoscrizione del Contratto Sociale.

Ai fini della predisposizione del progetto sociale, è necessario che venga prodotta dal richiedente all'Assistente Sociale la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e le loro condizioni economiche;
- documentazione delle spese da effettuarsi,
- condizioni abitative dell'utente;
- ogni altro documento ritenuto necessario dall'Assistente Sociale per stabilire le reali condizioni del nucleo familiare del richiedente.

Il beneficiario è tenuto a comunicare le variazioni della situazione economica e familiare ai servizi sociali nel momento in cui si verificano, pena la sospensione del contributo.

L'Assistente sociale, effettua verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente e lo stato di attuazione del Contratto Sociale. In caso di mancato rispetto del contratto sociale, l'assistente sociale proporrà al Responsabile del Servizio Sociale ed alla Giunta Comunale la sospensione del contributo o servizio.

L'assistente sociale può verificare la permanenza dello stato di bisogno ogni qual volta lo riterrà opportuno, in tal caso stilerà una relazione dettagliata dell'intervento effettuato.

Art. 9. Istruttoria

L'ufficio servizi sociali, nella persona del Responsabile del Servizio, ricevuta l'istanza del richiedente protocollata e la successiva relazione dell'Assistente Sociale corredata di tutta la documentazione sopra indicata, redatta a seguito di colloquio con l'utente, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

1. esperisce, se necessario, ulteriori accertamenti tecnici e verifiche, utilizzando gli strumenti di verifica a disposizione degli uffici comunali;
2. richiede eventuale ed ulteriore esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
3. nell'ipotesi di dubbi sulla veridicità della documentazione ISEE presentata dal richiedente, sentita la Giunta Comunale, chiede la collaborazione della Guardia di Finanza per verifiche più puntuali della situazione economica del richiedente.

Art. 10. Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti

A seguito dell'istruttoria, come descritta all'art. 9, la Giunta Comunale, verifica le condizioni di ammissibilità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, previa disponibilità di bilancio attestata dal responsabile del servizio competente, e delibera il valore dell'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale, sulla base di fasce ISEE stabilite.

Il singolo ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà comunque essere superiore a € 500,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta.

La successiva liquidazione sarà effettuata mediante determinazione del Responsabile del Servizio Sociale.

I provvedimenti di esclusione dall'assistenza vengono comunicati per iscritto agli interessati, motivando la mancata corresponsione del contributo.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere annualmente le fasce ISEE per adeguarle al costo della vita.

Art. 11. Verifiche e controlli

Il D.P.C.M. 159 DEL 2013 prevede, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

Il comma 314 della L. 23/12/2014 n. 190 - legge di stabilità – inoltre ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle azioni volte a contrastare l'evasione, di accedere ai dati degli Istituti di Credito relativi ai valori medi delle giacenze annue di depositi e conti correnti bancari e postali e ad ogni operazione finanziaria.

Art. 12. Motivi di esclusione e decadenza dal beneficio economico

Sono motivo di esclusione dal beneficio economico:

- proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- ricovero permanente o temporaneo presso strutture o famiglie;
- esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- non forniscono eventuale ulteriore documentazione richiesta per la verifica della permanenza dei requisiti;
- non ottemperano a quanto previsto dal Contratto Sociale.

Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il responsabile del servizio, su segnalazione dell'assistente sociale, può proporre alla Giunta la sospensione dell'erogazione del beneficio, invitando il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite dalla Giunta Comunale. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, la Giunta Comunale può dichiarare la decadenza dal beneficio, esplicitandone le ragioni con apposito atto.

La dichiarazione di decadenza può essere considerata causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 13. Rendicontazione

Annualmente verrà presentata in Consiglio Comunale una rendicontazione inerente l'attività svolta in ambito sociale sulla base di relazione predisposta dalla Giunta Comunale con la collaborazione dell'assistente sociale.

Art. 14. Utilizzo dei dati personali.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E', altresì, ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 15. Disposizioni abrogate

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni con esso incompatibili.